



REGOLAMENTO GITE SOCIALI

REGOLE GENERALI

ART. 1: Nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, il CAI organizza, durante i periodi invernale e estivo, una serie di escursioni senza finalità sportive e/o competitive ma bensì sociali e culturali.

ART. 2: Le gite sociali proposte dal Club Alpino Italiano, hanno lo scopo principale di

- favorire e diffondere la pratica dell'andare in montagna
- essere punto di incontro e di riferimento per i Soci al fine di rendere coeso il Gruppo

ART. 3: Esse vengono organizzate per mezzo di Direttori di Escursione.
Il rapporto che si instaura, durante le gite, tra i Direttori di Escursione ed i Partecipanti si configura nella fattispecie dello "accompagnamento volontario gratuito per spirito associativo, per amicizia o per mera cortesia; di tipo non professionale".

ART. 4: Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il Programma Gite deve essere reso pubblico e portato a conoscenza dei Soci con invio agli stessi e/o la pubblicazione sui Siti Ufficiali della Sotto Sezione delle informazioni riguardanti:

- data di effettuazione
- destinazione
- durata e la difficoltà
- Abbigliamento e attrezzatura
- Accompagnatore/Capogita

ART. 5: Poichè le Gite Sociali devono essere punto di incontro e riferimento per i Soci, le Date di effettuazione sono da ritenersi vincolanti. Sarà compito dell'organizzazione trovare, in tempo utile, itinerari sostitutivi validi e di portarli a conoscenza dei Soci.

ART. 6: La partecipazione alle gite è aperta a tutti coloro che lo desiderano e in regola con il Tesseramento CAI e con la relativa copertura assicurativa.
I minorenni possono partecipare alle gite solo se autorizzati da chi esercita nei loro confronti la "potestà dei genitori" ed accompagnati da persona responsabile che si assume personalmente in proprio tutti i conseguenti rischi.

ART. 7: Per garantire la sicurezza di tutti, le iscrizioni alle gite saranno limitate ad un numero prefissato ed insindacabile deciso dagli organizzatori in rapporto agli Accompagnatori disponibili e/o difficoltà dell'escursione.

ART. 8: La Direzione della gita ha la facoltà di escludere dalla(e) gita(e) i Partecipanti che si dimostrassero non idonei o che in gite precedenti abbiano tenuto un comportamento non consono al presente Regolamento, mettendo a repentaglio la propria ed altrui incolumità.
Tale esclusione può avvenire, per gli stessi motivi, anche durante la gita, con le opportune salvaguardie degli esclusi.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ART. 9: MODALITÀ DI ISCRIZIONE

- L'iscrizione è strettamente personale.
- Le iscrizioni si accettano solo presso la segreteria della Sottosezione entro il Venerdì antecedente l'escursione.
- Le iscrizioni sono valide solo se accompagnate dal versamento della quota stabilita (qualora sia prevista).
- Le iscrizioni per le escursioni di più giorni si aprono invece due o tre settimane prima della partenza.

OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE

ART. 10: L'iscrizione all'escursione comporta, da parte del Partecipante, l'impegno a:

- a) rispettare le norme statutarie ed il regolamento del CAI
- b) accettare il presente Regolamento delle escursioni
- c) partecipare, ove prevista, alla riunione Pre Gita
- d) attenersi alle indicazioni di marcia impartite dai Direttori di Escursione
- e) non assumere iniziative personali se non concordate con il Direttore di Escursione

ART. 11: Il Partecipante deve:

- a) essere munito di indumenti idonei alla gita
- b) essere munito di attrezzi e strumenti completi, efficienti, nonché idonei al tipo di gita cui partecipa
- c) effettuare alla partenza le manovre necessarie alla verifica del buon funzionamento degli strumenti

ART. 12: Per le gite sociali organizzate in ambiente invernale il Partecipante deve, obbligatoriamente, essere equipaggiato con pala, sonda e ARTVA.

ART. 13: Al Partecipante è richiesta una preparazione fisica e tecnica adeguata alle difficoltà della escursione e, a richiesta, deve esporle al Direttore di Escursione.

SICUREZZA

ART. 14: Il CAI e i suoi Direttori di Escursione adottano ogni precauzione dettata dall'esperienza onde tutelare la sicurezza del Partecipante all'escursione.

Qualora, per ragioni di sicurezza od organizzative, la meta o l'itinerario proposto non diano sufficienti garanzie sotto il profilo tecnico e sociale, è facoltà del Direttore di Escursione modificarli, anche in corso di svolgimento, sostituendoli con altri di pari interesse e pari/inferiore difficoltà, ma tali da assicurare all'escursione il miglior successo possibile.

ART. 15: Il Direttore di Escursione ha il compito di eseguire/far eseguire la verifica degli attrezzi e strumenti dei Partecipanti e del loro buon funzionamento.

ART. 16: Il Direttore di Escursione può nel corso della Gita avvalersi dei consigli/supporti di Partecipanti più esperti.

ART. 17: Il Direttore di Escursione mantiene durante lo svolgimento dell'escursione la sostanziale coesione del Gruppo verificando il costante contatto visivo fra tutti i Partecipanti.

Solo ed esclusivamente con condizioni che garantiscano la sicurezza di tutti può permetterne la frammentazione garantendo per ogni nuova frazione di Gruppo costituita l'autosufficienza in termini di esperienza e capacità.

ART. 18: Il Partecipante che accusasse un malessere deve essere riaccompagnato alla partenza lungo l'itinerario di salita da persona esperta identificata dal Direttore di Escursione.